

VERBALE D'INTESA

Il giorno *12 maggio 1999* la Delegazione dell'Ente e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale hanno valutato la possibilità di ripristinare in via provvisoria, per il corrente anno, l'istituto delle gravose articolazioni dell'orario di lavoro.

In una linea di continuità con l'Accordo del 12 marzo 1999 in materia di straordinario e turni, nel confermare i criteri e le modalità di erogazione dei compensi per gravose articolazioni dell'orario indicati nell'Accordo del 12 giugno 1995, le parti concordano quanto segue:

- 1. i rientri mensili individuali sono limitati a cinque e non possono essere comunque inferiori a quattro nell'arco dello stesso mese;
- 2. gli importi per singolo rientro sono quelli fissati a pag.4 dell'Accordo del 17 aprile 1998;
- 3. la corresponsione dei predetti compensi decorre dal mese di gennaio 1999 e proseguirà, così come stabilito nei precedenti punti 1) e 2), fino al raggiungimento delle intese sul contratto collettivo integrativo aziendale 1999-2001.

Tenuto conto del carattere di provvisorietà del presente Accordo, le parti ritengono di non individuare lo stanziamento relativo all'istituto in parola, che verrà determinato in sede di contrattazione integrativa aziendale relativa al periodo 1999-2001.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL... *Giuseppe V. V. V.*

CISL... *M.M.*

UIL... *Augusto Delle M. M.*

CSA di Cisl/Fialp... *fine*

R.d.B... *Rosen*

CONFSAL/UGL...

LA DELEGAZIONE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

.....